



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 20 aprile 2016 n. 50

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIERE CIERI SU NOMINA ESPERTO PER VALUTAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **20** del mese di **aprile** alle ore **15,58** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

09 – FORTI Marcello

Pres. Ass.

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

10 – MARINO Patrizio

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 – MUSA Franco

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 – POLIDORI Vincenzo

X	
---	--

5 – BERNARDI Gilberto

X	
---	--

13 – SCIMO' Francesco

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

7 – RICCI Carlo E.M.

X	
---	--

15 – SECCIA Alessandro

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

16 – UCCELLI Marco

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **15** e assenti n. **2** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Illustra l'argomento il consigliere proponente Cieri, come da resoconto allegato.

Seguono gli interventi, dei consiglieri Coletti, che presenta un emendamento sostitutivo, Musa, il Presidente Cociola, Ricci, Castiglione, Cieri, di nuovo Coletti e Musa.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento del consigliere Coletti, che viene approvato con 9 voti favorevoli, 5 contrari (Cieri, Musa, Polidori, Castiglione e Ricci), 1 astenuto (Marino).

Successivamente pone in votazione la proposta di delibera emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

in data 30.09.2016 scade il contratto in essere con la partecipata Ortona Ambiente relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Ortona;

che il Consiglio Comunale di Ortona, all'unanimità, ha deciso di richiedere alla società pubblica in house "Ecolan" una proposta tecnica economica per la gestione dell'igiene urbana della città;

che il Comune di Ortona partecipa alla società pubblica in house Ecolan, già dal 2010, con il 14,35% ed esercita su di essa il controllo analogo;

che nel programma di mandato del Sindaco e dell'amministrazione in carica si fa esplicito riferimento alla necessità di ricondurre nelle mani "pubbliche" il servizio di igiene urbana della città;

che la società Ecolan ha rimesso la proposta tecnico economica per la gestione del servizio;

che è necessario verificare la sussistenza per il comune di Ortona e per la società Ecolan dei requisiti *previsti dall'ordinamento giuridico comunitario ed interno in ordine alla forma di affidamento in house providing e (si intende) definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che prevede: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

che tale relazione dovrà quindi illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento all'affidamento in "House Providing" alla Eco.Lan S.p.A., società a totale partecipazione pubblica con n. 53 Comuni partecipanti, tra cui anche il Comune di ORTONA, della gestione del Servizio di Igiene Urbana.

Che la disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è mutata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, dalla quale è conseguita l'applicazione diretta della normativa europea: le norme del TFUE (in particolare, art. 106), i principi del Trattato e

quelli enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (CGCE):

che la Corte Costituzionale ha osservato che la norma abrogata "... si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi (pubblici), fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168", evidenziando che "con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava l'intento referendario di "escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23 - bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)" (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente...".

che per effetto di tale pronuncia, che ha corretto l'impostazione di sfavore del legislatore nazionale nei confronti dell'*in house*, e per effetto della successiva normativa statale sull'*in house* che può essere così riassunta:

- art. 4, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012;
- art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 (commi da 20 a 27);
- art. 13, comma 25-bis, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014;
- art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2014;
- L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono, in definitiva, essere gestiti ricorrendo indifferentemente al mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) o al cd. partenariato pubblico - privato (ossia a mezzo di una società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio finanziario e quindi del socio operativo per la gestione del servizio) o all'affidamento diretto, *in house providing* (traduzione letterale "gestione in proprio"), cioè a quel modello di organizzazione e gestione dei pubblici servizi che le pubbliche amministrazioni adottano attraverso propri organismi, cioè senza previa gara, tramite quindi un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, una *longa manus*, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) "analogo" a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi/uffici e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o con gli enti che la controllano.

Che l' affidamento diretto, *in house*, espressione del c.d. principio di *autoorganizzazione amministrativa*, che trova corrispondenza nel più generale principio comunitario di *autonomia istituzionale*, cioè del potere organizzativo delle autorità pubbliche di autoprodurre beni e servizi mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una relazione organica - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle ordinarie forme organizzative delle stesse (TAR Friuli Venezia Giulia, n. 467/15), con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla forma

giuridica di gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, *in house* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra descritti e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto/di diritto e di convenienza che la giustificano;

che la CGCE ha individuato le condizioni giuridiche fondamentali legittimanti l'affidamento diretto *in house* nel "controllo analogo" sulla società da parte degli enti soci, nella "destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante", oltre che nella totalità della partecipazione pubblica. Alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è conformata la giurisprudenza interna (vd. Cons. Stato, sez. V, 30.09.2013, n. 4832);

che in sostanza si ha una relazione *in house* solo quando tra le parti non si possa individuare un vero e proprio rapporto contrattuale, non essendo ipotizzabile alcuna terzietà sostanziale tra ente locale affidante e soggetto gestore;

che la normativa europea in tema di contratti pubblici, infatti, non trova applicazione quando manchi un rapporto contrattuale in senso stretto, tra due soggetti. Ciò si verifica "*... solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano*" (vd. Sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18.11.1999, causa C-107/98, punto 50).;

che in tal senso anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale : "*Così come affermato dalla Corte costituzionale i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferente-mente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario), ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analo-go' a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. 2. L'affidamento diretto, in house, di servizi pubblici - lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti". (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza 10 settembre 2014 n. 4599 e Cons. Stato, sez. V, n. 257/2015) .*

che i requisiti necessari per l'affidamento *in house* sono la totale partecipazione pubblica della società, il controllo analogo esercitato dal comune sulla società e la prevalenza dell'attività con l'ente affidante;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Ortona

Con voti favorevoli 9, contrari 6 (Castiglione, Polidori, Musa, Ricci, Marino e Cieri)

Delibera

Dare mandato all'unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 287 del 30.12.2015, con l'ausilio di professionisti esterni particolarmente qualificati con provata esperienza nella materia di che trattasi, di verificare l'esistenza delle condizioni tecniche e giuridiche per l'affidamento del servizio di igiene urbana alla società in house Ecolan e, se esse esistono, di valutare l'offerta tecnico economica pervenuta dalla società;

di stabilire un termine di quindici giorni entro il quale dovrà essere rimesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale la relazione di cui all'art.34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 contenenti i risultati del mandato di cui al comma precedente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con la seguente votazione separata: favorevoli 9, contrari 6 (Castiglione, Polidori, Musa, Ricci, Marino e Cieri), resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
T. COLETTI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 12 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Ortona, 12 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**